

COMUNE DI MARCIANA MARINA



PROVINCIA DI LIVORNO

-SETTORE AMMINISTRATIVO N.1

VIALE PASCOLI N.1 57033 MARCIANA MARINA -TELEFONO 0565/904490 FAX 0565/904481

Pec.comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 21.03.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS) - ULTERIORI MISURE A SEGUITO DEL DPCM 09/03/2020.

IL SINDACO

VISTO il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTO il DPCM del 04/03/2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTO il DPCM dell'08/03/2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 09/03/2020 che integra quanto emanato con precedenti provvedimenti;

VISTO il DPCM del 11/03/2020"Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTA l' ORDINANZA del Ministero della Salute del 20/03/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 6/2020 del Presidente della Regione Toscana "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di gestione e sanità pubblica", la quale, fra l'altro, dispone le misure di informazione e prevenzione, dettaglia la profilassi e il trattamento per i soggetti a rischio e formula raccomandazioni relative al percorso assistenziale dei pazienti con sindrome influenzale;

VISTA l'Ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Regione Toscana "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze Sindacali n. 3 del 05/03/2020, n. 4 del 05/03/2020, n. 5 del 06/03/2020, n. 6 del 09/03/2020, n. 7/2020, n. 8 del 11/03/2020, n. 9 del 16/03/2020 e la n. 10 del 19/03/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO OPPORTUNO dover adottare ulteriori misure per prevenire la diffusione della citata malattia sul territorio comunale, integrative rispetto alle precedenti contenute nelle ordinanze sindacali sopracitate ed in linea con le misure già disposte con i suddetti provvedimenti;

ORDINA

Con effetto immediato dal giorno 21.03.2020 e fino a nuovo provvedimento

- Il divieto di ingresso su tutte le spiagge del territorio comunale;
- Di limitare le uscite con animali domestici alle esigenze fisiologiche degli stessi e comunque sempre nelle immediate vicinanze del proprio domicilio.

RACCOMANDA

 A tutte le imprese artigianali e produttive operanti sul territorio comunale di dotare il proprio personale dipendente dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) per l'espletamento dell'attività lavorativa, salvo diverse disposizioni di legge.

SOLLECITA

I CITTADINI A RISPETTARE LE NORME ATTE A FARE FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA LIMITANDO IL PIU' POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI ANCHE QUELLI PER IL RIFORNIMENTO DEI GENERI ALIMENTARI, DA EFFETTUARSI POSSIBILMENTE SOLO ALCUNI GIORNI A SETTIMANA, E QUELLI PER LE ATTIVITA' MOTORIE DA EFFETTUARSI PER SINGOLO INDIVIDUO SULLA BASE DI QUANTO STABILITO NELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20.03.2020.

La trasmissione immediata tramite della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Polizia Municipale di Marciana
- Stazione Carabinieri di Marciana Marina
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani;

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line del Comune.

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge e qualora costituisca reato la segnalazione alla competente autorità di P.G. per quanto di competenza

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO Gabriella Allori